



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

Osservazioni su emendamenti 17.100, 17.4 e 17.200 al d.l. 80/2021 (A.S. n. 2272)

Avv. Daniela Anselmi – Avv. Federico Smerchinich

In sede di conversione del d.l. n. 80/2021, attualmente al vaglio del Parlamento (Atto Senato n. 2272)¹ in attesa della sua approvazione definitiva, si sta assistendo alla proposizione di alcuni emendamenti volti ad incidere sulla disciplina del processo amministrativo oltre che sulla struttura organizzativa della giustizia amministrativa.

1) Emendamento 17.100 (testo 2)

L'emendamento n. 17.100 (testo 2) sta cercando di introdurre delle modifiche all'organo di autogoverno della giustizia amministrativa e sul quale sono diverse le posizioni che si fronteggiano². Tale norma, intervenendo sull'art. 7 c. 7 d.l. n. 168/2016 con l'elisione di alcune parole, consentirebbe di espanderne la portata ben al di fuori dell'ambito del coordinamento del processo amministrativo telematico, fino ad arrivare ad una modifica della disciplina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il quale andrebbe a ricomprendere, concedendogli il diritto di voto, anche il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il Presidente TAR con più anzianità. Il testo è il seguente che si andrebbe ad aggiungere al comma 2 dell'art. 17 del d.l. n. 80/2021: *«Al fine di assicurare la completa, tempestiva e razionale attuazione del PNRR presso tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo alla relativa digitalizzazione e alla massimizzazione dello smaltimento dell'arretrato di cui al presente comma, nonché al fine di garantire continuativamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa la composizione più adeguata, all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare*

¹ <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54162.htm>

² http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/396/301/ANMA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/388/401/ASSOCIAZIONE_TRA_I_MAGISTRATI_DEL_CONSIGLIO_DI_STATO.pdf
<https://www.primogrado.com/ripresa-economica-e-gerarchizzazione-della-magistratura-amministrativa-un-pericoloso-connubio>



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico", nonché le parole: "in relazione all'adozione di tali misure", sono soppresse. La presente disposizione entra in vigore dalla prossima consiliatura e comunque non oltre il primo settembre 2022».

Dunque, verrebbero ridisegnate le maggioranze all'interno dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa (con l'introduzione di 2 membri di diritto) a partire dalla prossima consiliatura e comunque entro settembre 2022.

Esentandoci in questa sede da prendere posizione in merito alla questione, si pone l'attenzione sul fatto che l'art. 7 c. 7 d.l. n. 168/2016, nato per meglio organizzare il coordinamento del processo amministrativo telematico, al primo periodo prevede il coinvolgimento di 2 membri proposti dal CNF e dalle associazioni specialistiche più rappresentative (come appunto UNAA).

Di conseguenza, vista l'estensione della portata di tale norma alla luce dell'emendamento in commento, parrebbe quantomeno necessario cogliere l'occasione per far sì che nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa siano inseriti i 2 rappresentanti scelti dal CNF e dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative previsti dall'art. 7 c. 7 citato.

È appena il caso di rilevare che comunque un tale intervento normativo, già poco attinente alla tematica della semplificazione, ai progetti PNRR e alla riduzione dell'arretrato che ispirano il d.l. n. 80/2021, sembra non essere sorretto da alcuna motivazione di celerità ed urgenza che dovrebbe giustificare l'utilizzo di uno strumento alternativo alla legge ordinaria, quale appunto il decreto legge (art. 77 Cost.). Tanto più alla luce del dato letterale che rinvia l'operatività della norma alla prossima consiliatura o comunque al 2022.

2) Emendamento 17.4³

³ Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per colmare le vacanze dell'organico di magistrati amministrativi e garantire l'espletamento rapido delle procedure concorsuali per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, il concorso è bandito dal Presidente del Consiglio di Stato e gestito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il concorso è bandito nel mese di



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

Detto ciò, ci si sofferma ora brevemente sull'emendamento n. 17.4⁴ che, rilevando l'importanza del ruolo del giudice amministrativo, propone di colmare la vacanza dell'organico dei magistrati amministrativisti al fine di diminuire l'arretrato. Proposta che tende a superare la scelta (univoca ed inopportuna) di utilizzare il solo personale dell'Ufficio del Processo per occuparsi dell'arretrato (neanche includendo gli avvocati). Questo emendamento condivisibile sembra farsi carico di quelle preoccupazioni espresse sia dal mondo dell'avvocatura amministrativista (UNAA)⁵ che dalla magistratura (ANMA)⁶ secondo cui l'Ufficio del Processo non è un istituto

gennaio di ciascun anno in relazione ai posti già vacanti e a quelli che si prevede si renderanno vacanti entro il 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". Dal presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-ter. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la giustizia amministrativa nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Presidente del Consiglio di Stato indice, entro il 31 gennaio 2022, uno o più concorsi per l'assunzione di referendari di tribunale amministrativo regionale e di consiglieri di Stato, per la quota concorsuale, occorrenti per la copertura di tutti i posti previsti in organico alla data del 30 giugno 2021.

7-quater. Al fine di un più rapido svolgimento dei concorsi di cui al comma 7-ter, la presentazione delle domande da parte dei candidati avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica, messa a disposizione dal Segretariato genera: della Giustizia amministrativa.

7-quinquies. Per tutti i concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale da indire entro il 31 gennaio 2022, o già indetti alla data del 3 maggio 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato già pubblicato il calendario delle prove scritte, le prove scritte sono ridotte a tre, con esclusione del tema teorico di «scienza delle finanze e diritto finanziario.

7-sexies. Il presidente della commissione di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 può stabilire, con proprio provvedimento, che le riunioni della stessa commissione siano tenute con modalità telematica. Il presidente della commissione è in ogni caso responsabile del celere svolgimento di tutte le attività di competenza della commissione; al momento dell'insediamento il presidente della commissione stabilisce, con proprio provvedimento, un programma di svolgimento dei lavori che, in ogni caso, dalla deliberazione delle date di svolgimento delle prove fino alla formazione della graduatoria definitiva non può superare i dodici mesi. Il programma è comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

7-octies. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2022 e fino al 2026, il Consiglio dei Ministri delibera la nomina di tutti i consiglieri di Stato di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla base dei relativi posti non coperti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

⁴<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1302011&idoggetto=1305604>

⁵ <http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2021/07/AAL-D.I.-n.-802021-proposte.pdf>

⁶http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedu_ra_commissione/files/000/396/301/ANMA.pdf



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

in grado di sopperire alle deficienze della giustizia amministrativa in termini di arretrato.

Opportunamente, con l'emendamento, viene volto lo sguardo ad una velocizzazione delle procedure concorsuali per arruolare i giudici del TAR.

Senza voler prendere parte al dibattito in merito all'esclusione del tema teorico di scienze delle finanze (c. 7 *quinquies* dell'emendamento 17.4), si vuole porre brevemente l'attenzione su un fatto non oggetto delle proposte emendative. E cioè che, invece di soffermarsi sulla velocità di correzione delle prove concorsuali (di tre prove invece che di quattro) o sulla frequenza dei concorsi (uno all'anno), forse sarebbe opportuno riflettere sulle tempistiche per consentire di maturare i requisiti di accesso al concorso da Referendario TAR (addirittura non prima di dopo 8 anni per gli avvocati) che lo rendono di fatto un concorso non pensato per intercettare quei giovani giuristi specializzati che, pur qualificati nel settore del diritto amministrativo in virtù dell'esercizio della professione forense come avvocati amministrativisti (e che magari hanno anche accumulato esperienza da tirocini presso i Tribunali Amministrativi Regionali o il Consiglio di Stato), non hanno i requisiti per partecipare alle prove concorsuali da Referendario TAR.

Sarebbe opportuno forse immaginare, per un futuro prossimo, il concorso TAR come un concorso a tutti gli effetti specialistico, con qualche corsia preferenziale per chi maneggia già il diritto amministrativo e la rimodulazione dello sbarramento dato dai prerequisiti di "anzianità" lavorativa (magari prevedendo 3 anni in luogo di 8 anni) per coloro che hanno esperienza professionale proprio nel settore specifico del diritto amministrativo (anche eventualmente sommando precedenti esperienze di tirocinio presso TAR e Consiglio di Stato).

Tutto ciò, se da una parte consentirebbe di sondare una platea di candidati più giovani (ma già specializzati) senza attendere per essi il maturare dei prerequisiti, dall'altra sarebbero preservati i criteri qualitativi, dato che comunque bisognerebbe superare le prove teoriche e pratiche, sia scritte che orali. Semplicemente si consentirebbe a chi già padroneggia il diritto amministrativo in ambito professionale di presentarsi prima al concorso TAR (sul punto basti considerare ad esempio l'irragionevolezza per cui il



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

magistrato ordinario, che difficilmente nella sua attività quotidiana maneggia il diritto amministrativo in senso stretto, potrebbe accedere al concorso TAR già dopo 18 mesi di tirocinio, a differenza di un avvocato amministrativista che vi potrebbe arrivare solo dopo 8 anni di professione, benché tutti i giorni lavori in tale settore e padroneggi operativamente il diritto amministrativo).

Quanto scritto è quasi una suggestione, ma si ritiene che intervenendo come l'emendamento n. 17.4 solo su alcuni aspetti del concorso TAR non si riesca a garantire quel cambio di passo di cui la giustizia amministrativa avrebbe bisogno.

3) Emendamento 17.200

L'emendamento n. 17.200 propone, nel primo punto, al fine di evitare la formazione di nuovo arretrato, l'introduzione dell'art. 72 *bis* nel c.p.a. dal titolo "*Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione*" che inserisce un meccanismo di decisione semplificata della controversia, da alcuni già criticata⁷.

Concentrandosi sul dato letterale del nuovo art. 72 *bis* esso avrebbe il seguente contenuto: «1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla

⁷ <https://www.italiaoggi.it/news/processi-al-tar-in-fretta-e-furia-2526810>



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

scadenza del termine, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, con ordinanza il collegio fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata;».

Tale norma consentirebbe al Presidente del Collegio, anche a seguito di segnalazione dell'Ufficio del Processo, di individuare i ricorsi da poter decidere immediatamente in una camera di consiglio istituita *ad hoc* e fissata dopo 10 giorni dal deposito del ricorso, 2 giorni prima della quale le parti possono depositare memorie e documenti, senza possibilità di chiedere il rinvio della causa.

A tal punto, se la questione è risolvibile in rito viene trattata alla presenza delle parti e poi decisa, ma se è di particolare complessità il Collegio assegna un termine non superiore ai 20 giorni alle parti per depositare memorie e poi procederà a decidere senza necessità di una nuova udienza. Invece, se non è definibile in rito, il Collegio fissa un'udienza pubblica all'esito della quale in ogni caso deciderà con sentenza in forma semplificata.

L'intento della norma è apprezzabile, tuttavia, si ritiene che presenti alcune criticità innanzitutto nel suo contenuto.

Infatti, già dal punto di vista strutturale la norma si espone a delle ambiguità, in quanto da un lato sembra introdurre un rito accelerato per questioni risolvibili in rito, distinguibili tra quelle di facile soluzione e quelle complesse, mentre dall'altro introdurrebbe un'udienza filtro per le cause non risolubili in rito, senza però coordinare i due regimi che sembrano differenti.

Inoltre, dal lato sistematico, la norma sembra porsi come un'ipotesi ulteriore rispetto agli artt. 60, 71 *bis*, 72, 120 c. 6 c.p.a., senza che però sia in alcun modo coordinata con le stesse.

In particolare l'art. 71 *bis* c.p.a.⁸ prevede quel caso in cui, dopo che la parte ha presentato istanza di prelievo, la causa può essere decisa direttamente in camera di

⁸ "A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata"



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

consiglio. Tuttavia, l'art. 72 *bis* c.p.a. non tiene conto di tale disposizione, né si preoccupa di uniformare la disciplina delle decisioni semplificate.

Infatti, proprio leggendo l'art. 72 *bis*, non è chiaro come mai solo il Presidente e l'Ufficio del Processo, ma non le parti, possano individuare quali ricorsi siano meritevoli di immediata definizione e quali non lo siano. La norma, infatti, sembra non tenere conto che è la parte a conoscere meglio il giudizio e che proprio essa può effettivamente agevolare il Collegio nel valutare la complessità della questione. Al contrario in tal caso viene sopravvalutato il ruolo dell'Ufficio del Processo, fino al punto di elevarlo a "consigliere" del Presidente (più ancora dei componenti del Collegio o degli avvocati) nell'individuare quali siano le cause da definire in via prioritaria.

In questo caso si rileva una grave mancanza della norma nell'aver sorvolato sul ruolo degli avvocati rispetto ai ricorsi da trattare con il rito dell'art. 72 *bis* c.p.a.

Vero, infatti, che l'art. 71 c.p.a. già prevede la possibilità per le parti di presentare l'istanza di prelievo, con i relativi tempi di lavorazione della stessa, mentre l'art. 71 *bis* c.p.a. consente di addivenire ad una soluzione semplificata, ma sarebbe stato necessario uniformare l'art. 71 *bis* già esistente ed il nuovo art. 72 *bis* creando magari un'unica norma e non due regimi separati (con ulteriori sotto regimi in base alla complessità e alla risolubilità in rito o meno della questione).

Si aggiunge altresì, che una norma così formulata perde di vista il fatto che non si sta trattando di arretrato precedente al 31 dicembre 2019 (quello a cui sembra riferirsi il d.l. n. 80/2021), bensì di cause nuove da discutere per ridurre l'arretrato futuro (1° par. emendamento 17.4). In tale ottica, deve infatti considerarsi che l'Ufficio del Processo è già destinato dal d.l. n. 80/2021 a gestire (per quanto possibile) l'arretrato passato e si pensa che con questa ulteriore previsione (rivolta all'arretrato non ancora formatosi) il rischio è di sovraccaricare detto Ufficio, oltre che di incidere negativamente sull'effettività della tutela giurisdizionale.

Secondariamente questo procedimento in una camera di consiglio *ad hoc* parrebbe introdurre un nuovo rito che si aggiunge sia all'ordinario che a quelli speciali, senza che però alcunché sia specificato in riferimento alle materie da trattare o alle modalità



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

per individuare la complessità di una questione, lasciando la faccenda alla mera discrezionalità del Presidente o dell'Ufficio del Processo, senza alcun preventivo confronto con le parti.

Tornando al dato letterale della norma, essa prevede che in ipotesi di cause di particolare complessità le parti possano depositare memorie a seguito delle quali il Collegio procederà alla decisione senza fissare una nuova camera di consiglio. In tal caso, però, non è specificato se si tratta di memorie a cui si può replicare, ma anzi parrebbe essere una sola memoria non replicabile; né si tiene conto del fatto che senza l'udienza la parte non può rispondere agli argomenti di controparte proposti in sede di ultima memoria.

A ciò si aggiunge che la norma non sembra fare alcun riferimento alle modalità e tempistiche di comunicazione della fissazione di queste nuove camere di consiglio alle parti, con il rischio concreto che la parte non sappia fino a pochi giorni prima dell'udienza, con evidenti ripercussioni sul diritto di difesa, se la propria causa (che nasce necessariamente senza cautelare, in quanto altrimenti seguirebbe altre norme *ad hoc* da artt. 55 ss. c.p.a.) verrà trattata in questo rito speciale *ex art. 72 bis*, con sollecita fissazione della camera di consiglio e deposito delle memorie in termini abbreviati, o in quello ordinario con tempistiche più lunghe. Ciò in antitesi rispetto alle ipotesi delle camere di consiglio cautelari *ex artt. 55 ss. c.p.a.* in cui ci si può già rendere conto al momento del deposito del ricorso con istanza cautelare di quando verrà fissata l'udienza e quindi di quando preparare le memorie, senza "sorprese" dell'ultim'ora (come la fissazione della camera di consiglio *ex art. 72 bis c.p.a.* che secondo la norma non prevede il previo confronto con le parti).

Insomma, così descritto questo art. 72 *bis*, se da una parte consentirebbe una velocizzazione effettiva di alcune cause, dall'altra necessita sicuramente di essere rivisto nella sua formulazione, oltre che meglio coordinato con le disposizioni già vigenti, al fine di evitare di trascurare il ruolo degli avvocati e del contraddittorio processuale necessario a garantire l'efficienza della giurisdizione.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

D'altronde così come già rilevato in altro scritto⁹, se da una parte è concreto il rischio che l'arretrato venga svalutato (per non dire rottamato) attraverso le valutazioni dell'Ufficio del Processo, dall'altra lo stesso rischio viene corso per le nuove cause che sempre l'Ufficio del Processo e il Presidente (ma senza il confronto con le parti) ritengano di "filtrare" e decidere in rito in una sollecita camera di consiglio, con la reale preoccupazione che tante di esse non vengano mai vagliate nel merito.

Infine, proseguendo nella analisi dell'emendamento n. 17.200, esso continua proponendo una modifica all'art. 73 c.p.a. che consente l'inserimento di un ulteriore comma che escluda la possibilità di cancellare la causa dal ruolo ed escluda il rinvio, salvo casi eccezionali, continuando con delle modifiche agli artt. 79, 80, 82 e 87 in tema di sospensione e interruzione del processo, di perenzione e di trattazione da remoto per lo smaltimento dell'arretrato.

In particolare, viene limitato il rinvio delle udienze, salvo casi di eccezionalità da riportare nel verbale. Proposta che potrebbe essere condivisibile, se si tenesse in adeguata considerazione il ruolo delle parti processuali, evitando che un limite troppo stringente possa influire negativamente sulle strategie difensive.

Apprezzabile anche la proposta di un momento istruttorio per valutare la persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione o interruzione del processo, o la riduzione dei termini a 120 giorni per la manifestazione dell'interesse a proseguire il giudizio, altrimenti dichiarato perento.

4) Protocollo d'intesa e udienze in presenza

Quanto allo stato delle modifiche in tema di udienza da remoto si rinvia al recente protocollo d'intesa, successivo agli emendamenti, stipulato tra le associazioni specialistiche e il Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la ripresa delle

⁹<http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2021/07/AAL-D.l.-n.-802021-proposte.pdf>



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

udienze in presenza dal 1° agosto 2021¹⁰ (salvo quelle per lo smaltimento dell'arretrato come da art. 17 d.l. n. 80/2021 che inserirebbe il comma 4 *bis* all'art. 87 c.p.a.).

È chiaro che, in vista della firma del protocollo anzidetto, molti avvocati hanno rappresentato la possibilità di mantenere le udienze da remoto. Tuttavia, si ritiene che in assenza di norme *ad hoc* non sia possibile con un protocollo firmato dalle parti del processo semplicemente derogare alle disposizioni legislative, ma si può solo tentare di organizzare meglio lo svolgimento dei vari momenti processuali in vista della ripresa in presenza.

A ciò si aggiunge che in data 22 luglio 2021 è stato prorogato con decreto lo stato d'emergenza al 31 dicembre 2021 ed esteso l'utilizzo del Green Pass vaccinale a tutta una serie di attività che vanno dagli spettacoli all'aperto alla ristorazione al chiuso, comprendendo anche sagre, fiere, convegni, concorsi pubblici e luoghi sportivi o della cultura.¹¹

Al riguardo, si ritiene che sarà necessario esibire il Green Pass vaccinale anche per l'accesso ai TAR e al Consiglio di Stato (così come negli altri tribunali e luoghi della giustizia), per quanto attualmente non sembra essere previsto alcunché al riguardo.

Quanto alla giustizia e alle udienze, l'art. 7 di tale decreto proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei d.l. nn. 34 e 137/2020 solo per quanto riguarda le udienze civili e penali mentre ancora una volta non tratta della giurisdizione amministrativa. A tal riguardo se il decreto non fosse stato ancora promulgato, si potrebbe estendere la proroga tramite una modifica dell'art. 25 d.l. n. 137/2020 con spostamento del termine (attualmente previsto per il 31 luglio 2021) al 31 dicembre 2021. Altrimenti se ne dovrà comunque tenere conto in sede di conversione del decreto.

Ed allora, considerando tutto ciò e le varie lacune presentate, sarebbe forse il caso di immaginare di mettere a regime per il processo amministrativo una norma di legge che proroghi *ex se* la previsione delle udienze da remoto in combinazione con la proroga

¹⁰ https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/4353950/PROTOCOLLO+svolgimento+udienze+in+presenza_FL_signed.+firmato+-+CNF_signed_signed_signed.pdf/2b8c12de-a994-4618-3b19-bf5f5d13556e?t=1626803090173

¹¹ <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514>



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

dello stato d'emergenza o delle limitazioni alla libertà di circolazione conseguenti a situazioni eccezionali a livello nazionale, al fine di assicurare certezza alle attività giurisdizionali e all'organizzazione dei processi.